



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 28/TFT del 20 dicembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 16 dicembre 2019,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 138

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola; avv. M. Sepe; Avv. M. Iannone; Avv. R. Cangiano; Avv. S. Cerbone; Dott. De Vincentiis.

Proc.4118/819pfi18-19/MS/CS/jg del 4.10.2019 (Campionato Calcio a 5 serie D).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Metitieri n.15.11.1985, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Futsal Insteia Polla, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 delle NOIF; calciatore: Villari Giuseppe n.24.11.1988, (gara del 24.02.2018) per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Maurizio Laterani (1 gara), della società A.s.d. Futsal Insteia Polla,, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società A.s.d. Futsal Insteia Polla,, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Futsal Insteia Polla,, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento erano stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Maurizio Laterani con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giuseppe Metitieri l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri

tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Futsal Insteia Polla, ed il suo Presidente Sig. Giuseppe Metitieri, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giuseppe Villari tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Maurizio Laterani la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Giuseppe Metitieri la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.s.d. Futsal Insteia Polla la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era/no tesserato/iper la soc. A.s.d. Futsal Insteia Polla alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Giuseppe Metitieri, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Futsal Insteia Polla la sanzione di mesi uno (1) di inibizione, calciatore Villari Giuseppe una (1) giornata di squalifica; dirigente accompagnatore sig. Maurizio Laterani la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; la società A.S.D. Futsal Insteia Polla l'ammenda di euro 100,00 (cento,00). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 16.12.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

FASC. 141

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola; avv. M. Sepe; Avv. M Iannone; Avv. R. Cangiano; Avv. S. Cerbone; Dott. De Vincentiis.

Considerato che la società ASD Angeli Scugnizzi in data 26.09.2019 definiva la propria posizione attraverso l'applicazione dell'art.32sexies del precedente C.G.S.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Coppeta Tommaso n.1.07.1980, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Angeli Scugnizzi, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. ed anche in relazione all'art.7 comma 1 dello Statuto Federale, nonché art.39 e art.43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: D'Ambra Christian n.6.03.2004 all'epoca dei fatti calciatore minore, (gara del 18.11.2018) per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Sorgiacomo Pasquale (1 gara), della società A.s.d. Angeli Scugnizzi, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, nonché 45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF;

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.s.d. Angeli Scugnizzi,, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Sorgiacomo Pasquale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Coppeta Tommaso l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Angeli Scugnizzi, ed il suo Presidente Sig. Coppeta Tommaso, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore D'Ambra Christian tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Sorgiacomo Pasquale la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Coppeta Tommaso la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Angeli Scugnizzi alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Coppeta Tommaso la sanzione di mesi due (2) di inibizione; calciatore D'ambra Christian due (2) giornate di squalifica; dirigente accompagnatore sig. Sorgiacomo Pasquale la sanzione di mesi due (2); la società A.S.D. Angeli Scugnizzi l'ammenda di euro 100,00 (cento,00). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 16.12.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A. FROJO

FASC. 140

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola; avv. M.Sepe; Avv. M Iannone; Avv. R. Cangiano; Avv. S. Cerbone; Dott. De Vincenttis.

Proc.4032/1549pfi18-19/MS/CS/cf del 2.10.2019 (Campionato giovanissimi U15 provinciali sa).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

dirigente accompagnatore: sig. Petrosino Alfonso (1 gara), della società A.S.D. Ief Sporting Club, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore Giuseppe Marigliano era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Ief Sporting Club, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Petrosino Alfonso con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per il dirigente Petrosino Alfonso la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: dirigente accompagnatore sig. Petrosino Alfonso della società A.S.D. Ief Sporting Club la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 16.12.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A.FROJO

FASC. 149

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola; avv. M. Sepe; Avv. M Iannone; Avv. R. Cangiano; Avv. S. Cerbone; Dott. De Vincentiis.

Proc.4250/1560pfi18-19/MS/CS/sds del 7.10.2019 (Campionato giovanissimi provinciali U15 Salerno).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Marco Giudice n.21.02.1983, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Sport Zone, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Gaele Coppola n.6.01.2006, (gara del 16.01.2019); Michele Marino n. 9.03.2005 (gare del 4.11.2018 e 18.11.2018); per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, e 32, commi 2 e 7 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Italo Ambrosino (2 gare), Mirella Mazzoli (1 gara) della società A.s.d. Sport Zone per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società A.s.d. Sport Zone, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Sport Zone, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai sigg. Italo Petrosino (2 gare), Mirella Mazzoli (1 gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Marco Giudice l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il

Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Sport Zone ed il suo Presidente Sig. Marco Giudice non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Gaele Coppola tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Michele Marino tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Italo Ambrosino la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il dirigente Mirella Mazzoli la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Marco Giudice la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.s.d. Sport Zone la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Sport Zone alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Marco Giudice, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Sport Zone la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; calciatori: Gaele Coppola due (2) giornate di squalifica e Michele Marino due (2) giornate di squalifica; dirigenti accompagnatori sigg. Italo Ambrosino la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione e Mirella Mazzoli la sanzione di mesi due (2) di inibizione; la società A.s.d. Sport Zone la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 150,00 (centocinquanta,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 16.12.2019.

**IL PRESIDENTE
Avv. A.FROJO**

FASC. 148

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola; avv. M.Sepe; Avv. M Iannone; Avv. R. Cangiano; Avv. S. Cerbone; Dott. De Vincentiis.

Proc.4232/1488pfi18-19/MS/CS/sds del 7.10.2019 (Campionato 2^a catg. e Under 19 Regionale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Russo Gerardo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Acerno Calcio, per la violazione degli artt4, comma 1, in relazione all'art.2, commi 1 e 32, comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Capuano Carmine n. 6.05.1980 (gara di 2^a categoria del 21.10.2018); Vicidomini Giuseppe n. 24.09.1999 (gare Under 19 Regionale del 14.10.2018, 4.11.2018 e 20.01.2019, per violazione dell'art.4, commi 1, in relazione all'art.2, commi 1 e 2 del vigente C.G.S., anche in relazione all'art.32, comma 2 del C.G.S. vigente, agli artt.39 e 43 delle NOIF; nonché De Rosa Alfonso n.8.06.1999 (all'epoca de fatti calciatore e nell'occasione dirigente accompagnatore) - gare del 14.10.2018, 4.11.2018 e 20.01.2019; per violazione dell'art.4, commi 1, in relazione all'art.2, commi 1 e 2 del vigente C.G.S., anche in relazione all'art.32, comma 2 del C.G.S. vigente, agli artt.39 e 43 delle NOIF, nonché art.61, comma 1 e 5 delle NOIF per aver svolto anche le

funzioni di accompagnatore ufficiale della società; dirigente accompagnatore sig. Telese Graziano (1 gara) della società A.s.d. Acerno Calcio per la violazione di cui all'art.4, comma 1, anche in relazione all'art. 2, commi 1 e 2 del vigente C.G.S., agli artt.7 comma 1 dello Statuto Sociale, agli artt.39,43 commi 1,6 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società A.s.d. Acerno Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Acerno Calcio, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai sig. Telese Graziano (1 gara) e del calciatore con funzioni di dirigente accompagnatore sig. De Rosa Alfonso (3 gare) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Russo Gerardo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Acerno Calcio ed il suo Presidente Sig. Russo Gerardo non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Capuano Carmine tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Vicidomini Giuseppe cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Telese Graziano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente De Rosa Alfonso la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Russo Gerardo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.s.d. Acerno Calcio la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.s.d. Acerno Calcio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Russo Gerardo all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Acerno Calcio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; calciatori: Capuano Carmine due (2) giornate di squalifica, Vicidomini Giuseppe quattro (4) giornate di squalifica nonché De Rosa Alfonso (calciatore e dirigente accompagnatore) la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; dirigente accompagnatore sig. Telese Graziano la sanzione di mesi due (2) di inibizione; la società A.s.d. Acerno Calcio il non luogo a procedere in quanto risulta aver cessato tutte le attività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 16.12.2019.

**IL PRESIDENTE
Avv. A.FROJO**

FASC. 146

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola; avv. M. Sepe; Avv. M. Iannone; Avv. R. Cangiano; Avv. S. Cerbone; Dott. De Vincentiis.

Proc.4151/1257 pfi18-19/CS/ps del 4.10.2019 (Campionato Juniores Regionale U19).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Detta Antonio Ernesto n.27.11.1976, all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Sporting Sala Consilina, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione agli art.39 e 43, comma 1 e 6 e 45 e 61 comma 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Drammeh Saikou n. 1.01.2000, (gare del 19.11.2018 e 21.01.2019) per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 C.G.S., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. previgente, agli artt.39 e 43 art.4, comma 1 e 2, comma 5, e 32, commi 2 agli artt. 39 e 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Belcastro Salvatore (2 gare), della società A.s.d. Sporting Sala Consilina, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.s.d. Sporting Sala Consilina, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Sporting Sala Consilina, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Belcastro Salvatore con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Detta Antonio Ernesto l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Sporting Sala Consilina, ed il suo Presidente Sig. Detta Antonio Ernesto, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Drammeh Saikou quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Belcastro Salvatore la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Detta Antonio Ernesto la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.s.d. Sporting Sala Consilina la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Sporting Sala Consilina alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: Sig. Detta Antonio Ernesto all'epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Sporting Sala Consilina la sanzione di mesi due (2) di inibizione; calciatore Drammeh Saikou due (2) giornate di squalifica; dirigente accompagnatore sig. Belcastro Salvatore la sanzione di mesi due (2) di inibizione; la società A.s.d. Sporting Sala Consilina la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 100,00 (cento,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 16.12.2019.

IL PRESIDENTE
Avv. A.FROJO

FASC. 139

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola; avv. M.Sepe; Avv. M Iannone; Avv. R. Cangiano; Avv. S. Cerbone; Dott. De Vincentiis.

Proc.4125/927pfi18-19/MS/CS/jg del 3.10.2019 (Campionato Mini Allievi provinciali Salerno)

DEFERIMENTO e PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Strollo Gerardo n.30.12.1956, all'epoca dei fatti Presidente della società Asdpol Pro Colliano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 delle NOIF; calciatori: Grieco Gaetano n.12.07.2003, (gare del 5.12.2017, 17.12.2017, 8.01.2018 e 14.01.2018); Massa Giuseppe n. 15.07.2003 (gara del 5.12.2017); Falcone Francesco n. 2.10.2003 (gara 11.03.2018), Cruoglio Emanuele n.4.09.2003, (gara del 5.03.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt.4 comma 1, 2 e 32 commi 2 e 7 del C..G.S.; dirigenti accompagnatori: sigg. Strollo Aurelio (1 gara) e Izzo Vincenzo (5 gare) della società Asdpol Pro Colliano per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,45 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società Asdpol Pro Colliano, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., oggi trasfuso nell'art.6, commi 1 e 2, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asdpol Pro Colliano, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori: sigg. Strollo Aurelio (1 gara) e Izzo Vincenzo (5 gare) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Strollo Gerardo l'omesso tesseramento /e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asdpol Pro Colliano ed il suo Presidente Sig. Strollo Gerardo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Grieco Gaetano sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Massa Giuseppe tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Falcone Francesco tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Cruoglio Emanuele tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Strollo Aurelio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Izzo Vincenzo la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per il Presidente Strollo Gerardo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asdpol Pro Colliano la penalizzazione di punti tre (3) in

classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “*per tabulas*” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asdpol Pro Colliano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il presidente sig. Strollo Gerardo la sanzione dell’inibizione di mesi (3) tre di inibizione da patteggiamento, per i calciatori: Grieco Gaetano la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara, Massa Giuseppe la squalifica per (2) due giornate di gara; Falcone Francesco la squalifica per (2) due giornate di gara, Cruoglio Emanuele la squalifica per (2) due giornate di gara; dirigenti accompagnatori sigg. Strollo Aurelio la sanzione per mesi (2) due di inibizione e Izzo Vincenzo la sanzione di mesi (5) cinque di inibizione; la società Asdpol Pro Colliano la penalizzazione di (3) tre punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro (300,00) trecento/00 di ammenda avendo patteggiato e in continuazione con C.U. n.136 del 13.06.2019. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 16.12.2019.

IL PRESIDENTE

Avv. A.FROJO

FASC. 147

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola; avv. M.Sepe; Avv. M Iannone; Avv. R. Cangiano; Avv. S. Cerbone; Dott. De Vincentiis.

Proc.4217/1512pfi18-19/MS/CS/sds del 7.10.2019 (Campionato U17 calcio a cinque NA).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Sprone Aldo n.4.06.1978, all’epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Cisterna Football, per la violazione degli artt4, comma 1, in relazione all’art.2, commi 1 e 32, comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Rabontu Sergiu n. 8.06.2002 (gare del 16.12.2018 e 23.12.2018); per violazione dell’art.4, commi 1, in relazione all’art.2, commi 1 e 2 del vigente C.G.S., anche in relazione all’art.32, comma 2 del C.G.S. vigente, agli artt.39 e 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Esposito Angelo (1 gara) e Montanino Romualdo (1 gara) della società A.s.d. Cisterna Football per la violazione di cui all’art.4, comma 1, anche in relazione all’art. 2, commi 1 e 2 del vigente C.G.S., agli artt.7 comma 1 dello Statuto Sociale, agli artt.39,43 commi 1,6 e 61 commi 1,5 delle NOIF; La società A.s.d. Cisterna Football, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Cisterna Football, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai sigg. Esposito Angelo (1 gara) e Montanino Romualdo (1 gara) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del

Presidente Sig. Sprone Aldo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Cisterna Football ed il suo Presidente Sig. Sprone Aldo non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Rabontu Sergiu quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Esposito Angelo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Montanino Romualdo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Sprone Aldo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.s.d. Cisterna Football la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.s.d. Cisterna Football alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per il Presidente sig. Sprone Aldo la sanzione di mesi (2) due di inibizione, calciatore: Rabontu Sergiu la squalifica per (2) due giornate di gara; dirigenti accompagnatori sigg. Esposito Angelo la sanzione di mesi (2) due di inibizione; Montanino Romualdo la sanzione di mesi (2) due di inibizione; la società A.s.d. Cisterna Football la sanzione dell'ammenda di euro 100,00 (cento/00). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 16.12.2019.

IL PRESIDENTE
Avv. A.FROJO

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 20 dicembre 2019.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli